



Parma, 04/04/2017

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma

Prot. n. 448/U

Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

Oggetto: Circolare n. 08_2017.

- A) **CUP Emilia Romagna: Bandi Finanziamenti Regionale per i Professionisti/Evento formativo per accedere ai bandi di finanziamenti 13/04/2017.**
- B) **Accordo CNO Federcasse.**
- C) **Prossima videoconferenza il 19/04/2017 dal titolo “Dichiarazione dei redditi (parte 1a): procedure, termini, Mod. 730 e Unico Persone Fisiche”.**
- D) **Aggiornamenti INPS 2017.**
- E) **Elezioni Consiglio Provinciale 2017/2020.**
- F) **Chiusura sede Ordine.**

A) Si provvede ad inviare le due circolari ricevute dal CUP Emilia Romagna, per il tramite della Consulta dei Consigli Provinciali Consulenti del Lavoro Regione Emilia Romagna di particolare interesse per la Categoria.

B) Dopo l'accordo quadro del 2016, il CNO ha sottoscritto quello specifico con FEDERCASSE – BCC cioè la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane avente ad oggetto l'assegnazione a Consulenti del Lavoro dei servizi ausiliari obbligatori nell'ambito delle procedure di MICROCREDITO. Gli onorari saranno concordati direttamente tra gli Istituti di Credito ed i Consulenti del Lavoro. I Colleghi che intendono effettuare tali prestazioni professionali devono farlo presente al CNO attraverso l'utilizzo di un apposito link. La ns. Categoria, a dimostrazione della sua terzietà e dell'essere al servizio dello Stato, Imprese e Lavoratori, negli anni scorsi si è occupata di “microcredito” consentendo ad una miriade di piccole e medie imprese di ottenere finanziamenti con garanzia statale. La disposizione, come noto, prevede non solo l'erogazione di un credito garantito dallo Stato quanto la presenza di servizi obbligatori di assistenza, monitoraggio e consulenza.

Ciò ha rallentato non poco il ricorso allo strumento del Microcredito.

Il ns. CNO, allora, ha sottoscritto un accordo quadro a Febbraio 2016 cui ha fatto seguito, il 20 Ottobre 2016, l'intesa operativa. Il firmatario, oltre al CNO, è FEDERCASSE – BCC vale a dire la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane.

Il 19 Gennaio scorso, con Nota Prot. 0000458/U/COMUNICATI E NOTIZIE, ci è pervenuta, by mail, l'informativa dell'accordo operativo, con cui le “Parti” hanno inteso dare una risposta a quello che è avvertito come il maggior freno all'utilizzo dello strumento del Microcredito assistito dal Fondo Centrale di Garanzia e cioè la difficoltà per gli operatori, banche ed intermediari finanziari, ad erogare ai soggetti beneficiari i servizi ausiliari di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio prescritti obbligatoriamente dalle norme vigenti.

Ora, a seguito dell'accordo operativo *de quo*, le BCC e le Casse Rurali, aderenti all'accordo, potranno affidare ai CONSULENTI DEL LAVORO lo svolgimento dei citati servizi ausiliari obbligatori mediante il conferimento di uno specifico incarico professionale. Vale la pena di precisare che i compensi professionali dovranno essere liberamente contrattati tra la singola Banca ed il Consulente del Lavoro. A tal proposito, le "Parti", *tenuto conto del valore sociale del Microcredito, hanno convenuto, ma solo come linea di indirizzo, che il costo complessivo dei servizi ausiliari non superi una commissione, orientativa, del 2% a scalare sul costo complessivo dell'operazione.*

L'accordo prevede, altresì, che se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a un Consulente del Lavoro, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica la quale se, a sua volta, aderente all'accordo, si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al CDL medesimo.

A livello prettamente operativo onde *consentire l'individuazione dei Colleghi disponibili a tali attività da parte degli imprenditori e Banche interessate, si prega di manifestare il proprio interesse compilando l'apposito modulo presente sul link:*

<http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc>.

- C) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 19/04/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema "Dichiarazione dei redditi (parte 1à): procedure, termini, Mod. 730 e Unico Persone Fisiche".


Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l'evento in calendario il prossimo 19/04/2017, consentirà l'acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/04/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento unico d'identità). E' necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all'interno della nostra sala riunioni.

- D) Alleghiamo alcuni approfondimenti, pervenuti dal CNO, relativi a questioni e problematiche che investono l'INPS.
- E) Ricordiamo agli Iscritti che il **24/05/2017** si svolgeranno le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale triennio 2017/2020. Dovendo costituire la Commissione elettorale, composta da 3 membri effettivi + 2 membri supplenti ed 1 segretario, si chiede ai Colleghi la disponibilità a farne parte, pregando di trasmettere il proprio nominativo via mail alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre il **10/04/2017**.

- F) Si informa che la sede dell'Ordine resterà chiusa nei giorni 14 e 24 aprile 2017.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net - circolari.



IL PRESIDENTE
(Maurizio Mussa)

Allegati:

- Circolari CUP Emilia Romagna.
- Accordo CNO Federcasse.
- Aggiornamenti INPS 2017.

COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
DELL'EMILIA ROMAGNA

Bologna, li 27 Marzo 2017

Prot. n.23/2017

Comunicazione e-mail

Cari colleghi,

I Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, e l'art. 1, comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) hanno rappresentato una svolta fondamentale per tutto il mondo professionale, in quanto hanno stabilito, prima a livello comunitario, poi a livello nazionale, che i Programmi operativi del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rientranti nella Programmazione 2014-2020 debbano essere estesi anche ai liberi professionisti "in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica ...".

In parole semplici, significa che ora **anche i professionisti potranno beneficiare dei contributi comunitari, fino ad oggi riservati solo alle imprese.**

Allo scopo di creare un tavolo di confronto e concertazione con il mondo professionale, la Regione Emilia-Romagna ha costituito il **Comitato Consultivo delle Professioni** con cui affrontare le principali strategie di supporto al mondo professionale. Tavolo a cui il **CUP ER è stato chiamato a partecipare e portare il proprio contributo.**

Nell'ambito di detto tavolo, il **CUP** regionale non è rimasto **soggetto** passivo, ma **proponente e propositivo** sviluppando, e condividendo con la Regione, importanti documenti strategici per definire efficaci linee guida e creare di bandi che potessero rispondere alle esigenze vere dei professionisti emiliano romagnoli e far crescere l'intero settore.

E' con grande soddisfazione, quindi, che s'informa che da qualche giorno sono **pubblicati i primi due bandi di finanziamento riservati ai professionisti dell'Emilia Romagna.** Bandi condivisi, alla cui stesura abbiamo partecipato direttamente e che dovranno essere il primo test per le nostre categorie di verifica della proprie capacità propositive e di investimento.

Non va, infatti, sottaciuto che l'aumento delle risorse disponibili in futuro, la riproposizione dei bandi e la creazione di nuovo opportunità per i professionisti, passa necessariamente attraverso la dimostrazione di interesse, la larga partecipazione all'iniziativa, il rapido esaurimento delle risorse stanziare.

Allo scopo di divulgare i bandi, **stiamo organizzando, di concerto con la Regione Emilia Romagna, alcuni incontri informativi sul territorio a cui sarà importante e gradita la partecipazione di tutti i colleghi.**

In ogni caso, ritenendo di fare cosa gradita, si anticipano le **principali peculiarità e i principali contenuti** dei primi due bandi licenziati dalla Regione:

1) SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI ALL'INNOVAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

<http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti>

Il bando è finalizzato a:

- **favorire lo sviluppo, la strutturazione delle attività libero professionali e il loro riposizionamento**
- **facilitare l'affiancamento** dell'attività professionale ai processi di efficientamento della pubblica amministrazione
- **incentivare gli investimenti** in nuove tecnologie, innovazioni di processo, in tecnologie informatiche
- **diffondere la cultura d'impresa**, dell'organizzazione e della gestione/valutazione economica dell'attività professionale
- **consolidare le realtà professionali** attraverso la stabilizzazione del lavoro

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione minima di investimento pari a complessivi € **15.000,00**. Il **contributo a fondo perduto** è concesso nella misura del **40% dell'investimento** ritenuto **ammissibile** fino ad un massimo di € **25.000,00**.

La presentazione della domanda dovrà avvenire:

- dalle **ore 10,00 del giorno 3 maggio 2017**, fino alle **ore 17,00 del giorno 31 maggio 2017** per il primo bando;
- dalle **ore 10,00 del giorno 12 settembre 2017**, fino alle **ore 17,00 del giorno 10 ottobre 2017** per il secondo bando.

2) REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/multimedia/2017/fondo-microcredito>;
<http://www.unifidi.eu/Microcredito/Introduzione.aspx>

Il bando sostiene l'accesso al **Fondo di microcredito** riservato ai professionisti dell'Emilia Romagna con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

E' riservato ai colleghi iscritti agli albi professionali **in attività da almeno un anno e non più di cinque** con fatturato da 15.000 a 70.000 €, e **ha** l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di piccole iniziative professionali.

Il credito potrà essere utilizzato per **l'acquisto di beni, il pagamento di corsi di formazione e alta formazione**, oltre a **esigenze di liquidità** connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo.

Finanziabili anche gli **investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di Ict e sviluppo organizzativo, oltre alla messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.**

Trattasi di **prestiti da un minimo di 5.000 a un massimo di 15.000€ a tasso zero** (previsto solo un contributo a Unifidi anche a copertura della garanzia), rimborsabili in non più di cinque anni. L'erogazione avverrà direttamente dalla Regione senza accesso al credito bancario. Le domande potranno essere presentate fino al **31 dicembre 2017**.

Cordiali saluti

Il Presidente

Alberto Talamo

SEDE: Via della Beverara n. 9 – 40131 BOLOGNA

Tel. 051 235626 email: presidenzacup.er@gmail.com

presso: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna

www.cup-er.it

COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
DELL'EMILIA ROMAGNA

Bologna, lì 30 Marzo 2017

Prot. n.26/2017

Comunicazione e-mail

A seguito della recente pubblicazione due primi **bandi di finanziamento riservati ai professionisti dell'Emilia-Romagna, bandi che sono stati suggeriti e condivisi all'interno del Comitato Consultivo delle Professioni della Regione Emilia-Romagna a cui il CUP ER partecipa con i suoi rappresentanti, stiamo organizzando, di concerto con la Regione Emilia Romagna, un incontro informativo sul territorio a cui sarà importante e gradita la partecipazione di tutti i colleghi professionisti.**

Chiediamo al Vostro Ordine professionale di poter accreditare e informare i Vostri iscritti dell' evento che si terrà,

Il 13 aprile 2017, ore 15.00,

presso la Sala Congressi dello Zanhotel & Meeting Centergross,

di Via Saliceto 8, Bentivoglio

All'evento saranno presenti, in qualità di relatori, alcuni dirigenti della Regione Emilia-Romagna dell'Assessorato alle attività produttive che ha proposto alla Giunta Regionale i bandi deliberati, e alcuni nostri relatori di esperienza consolidata sui temi legati ai bandi di finanziamento regionali; interverrà anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, **Stefano Bonaccini**, che porterà il suo contributo all'iniziativa.

L'evento informativo e formativo, ha il compito di illustrare ai colleghi professionisti delle quattro aree (amministrativa, giuridica, sanitaria e tecnica) il funzionamento dei bandi e come accedervi.

Siamo in attesa di compilare la locandina definitiva con il programma che Vi verrà inviata al più presto.

Vi porgo cordiali saluti,

Il Presidente

Alberto Talamo

SEDE: Via della Beverara n. 9 – 40131 BOLOGNA

Tel. 051 235626 email: presidenzacup.er@gmail.com

presso: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna

www.cup-er.it



Consolenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consolentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consolentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma 19 gennaio 2017

Prot. 0000458/U/COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consolenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Accordo Federcasse BCC. Comunicazione.

Lo scorso 20 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale ha sottoscritto l'allegato accordo con Federcasse - BCC, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Trattasi di un'intesa operativa che sussegue all'accordo quadro già sottoscritto lo scorso 19 febbraio 2016.

Con la sottoscrizione dei citati accordi le parti hanno inteso dare una risposta a quello che è avvertito come il maggiore freno all'utilizzo dello strumento del Microcredito assistito dal Fondo Centrale di Garanzia, ovvero la difficoltà per gli operatori, banche ed intermediari finanziari, ad erogare ai soggetti beneficiari i servizi ausiliari di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio prescritti obbligatoriamente dalle norme vigenti.

Da questo momento, dunque, le BCC e le Casse Rurali interessate, ed aderenti all'accordo, potranno affidare ai Consolenti del Lavoro lo svolgimento dei citati servizi ausiliari obbligatori mediante conferimento di uno specifico incarico professionale. A tal proposito si precisa che i compensi professionali dovranno essere liberamente contrattati tra la singola banca ed il Consulente del Lavoro e che le parti, tenuto conto del valore sociale del Microcredito hanno convenuto, come mera linea di indirizzo, che il costo complessivo dei servizi ausiliari non superi una commissione, orientativa, del 2 % a scalare sul costo complessivo dell'operazione.

L'accordo prevede, altresì, che se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a un Consulente del Lavoro, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica la quale, se a sua volta aderente all'accordo, si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al Consulente del Lavoro medesimo.



Per consentire l'individuazione dei Consulenti del Lavoro, disponibili a tali attività, da parte delle Banche e degli imprenditori interessati, il Consiglio Nazionale metterà a disposizione un'apposita sezione del proprio sito internet.

Con tale finalità si chiede la Vostra collaborazione nel divulgare a tutti gli iscritti la presente informativa, affinché i Colleghi interessati possano manifestare il loro interesse compilando l'apposito modulo presente al seguente link:

<http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc>.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/vs

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO, RELATIVI AI FINANZIAMENTI DI MICROCREDITO SECONDO IL DM N. 176/2014

Tra

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) con sede a Roma in via del Caravaggio, 84 in persona del Presidente dott.ssa Marina Elvira Calderone, munito dei necessari poteri

E

Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (BCC-CR) - con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, in persona del Presidente avv. Alessandro Azzi, munito dei necessari poteri

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" o congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

- Federcasse, in rappresentanza delle BCC-CR, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno sottoscritto un Accordo quadro nazionale per la diffusione del microcredito e la promozione dell'inclusione finanziaria con il quale vengono definite le attività di collaborazione.
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti si impegna a fornire attraverso i Consulenti del Lavoro che aderiranno al suddetto Accordo, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti dalla normativa vigente a favore dei beneficiari, sia in fase di istruttoria sia durante il periodo di rimborso.

Tutto ciò premesso e considerato

Il presente accordo operativo definisce le modalità di erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei beneficiari finali.

Art. 1- Finalità e caratteristiche dei finanziamenti

Art. 1.1 Finalità

Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente Accordo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

In particolare, la concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Art. 1.2 Caratteristiche

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla Banca.

La Banca può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Art. 2 – Beneficiari

I soggetti beneficiari di microcredito, secondo la fattispecie disciplinata dal presente Accordo, devono rientrare in questi requisiti:

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da meno di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi

del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento inferiore a 100.000 Euro.

Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

I finanziamenti, di cui al presente Accordo, devono essere assistiti, secondo l'art. 3 del D.M. n. 176/2014, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, da almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Di seguito si riporta l'elenco completo dei servizi:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività. Si è nell'ambito, piuttosto ampio, della consulenza strategica e gestionale. Si va in sostanza dalla stesura del *business plan* all'analisi di marketing;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale. Ambito ristretto che pone l'accento sulla formazione incentrata su temi di tipo amministrativo e finanziario;
- formazione finalizzata all'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato. In questo caso si pone enfasi sul marketing e sulle indagini di sostegno alle relative strategie;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, come quelli erogati da dottori commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi;
- supporto per l'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Dei succitati servizi i Consulenti del Lavoro aderenti all'accordo forniscono:

- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

- altro servizio ausiliario di cui il Consulente del Lavoro dichiara la propria competenza allo svolgimento, scelto tra quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Fornitura dei servizi ausiliari: istruttoria e monitoraggio

La Banca affida in forma non esclusiva, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai Consulenti che aderiscono all'accordo. Il contratto prevede l'obbligo di riferire periodicamente alla Banca, alla relativa Federazione Locale ed a Federcasse, l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4.1 Istruttoria

La Banca avvia una preistruttoria della pratica per verificarne la finanziabilità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il potenziale beneficiario di microcredito superi la prima valutazione, sarà indirizzato dalla Banca presso il Consulente competente per area geografica (si veda l'elenco dei Consulenti al *link*: <http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc>). Se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a un Consulente del territorio, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica (si veda l'apposito strumento del Trova-BCC sul sito: www.creditocooperativo.it oppure si può scaricare la APP - solo per sistema Apple-Trova-BCC) la quale si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al Consulente del Lavoro.

Il Consulente, al quale sarà assegnata la pratica, **entro cinque giorni lavorativi** contatterà il potenziale beneficiario per definire un primo incontro ed assisterlo nella prenotazione della garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) secondo la Legge n. 662/96 - art. 2, comma 100, lettera a – di seguito definito Fondo come modificato dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) del 24 dicembre 2014 e successivamente dal Decreto MISE del 18 marzo 2015.

La prenotazione della garanzia è considerata una precondizione per l'erogazione del finanziamento.

A pena di decadenza, la Banca, ottenuta la ricevuta della relativa prenotazione delle risorse da parte del potenziale beneficiario, entro cinque giorni lavorativi successivi alla

data della richiesta di prenotazione, conferma la stessa tramite le procedure previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Il Consulente, in fase di istruttoria, presterà uno dei servizi ausiliari previsti dalla normativa ed **entro trenta giorni** rilascerà alla Banca i relativi documenti certificatori.

A pena di decadenza della prenotazione, **entro sessanta giorni** successivi alla data della conferma, la Banca invia al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla Garanzia tramite le procedure richiamate nel comma 4 del presente articolo.

Art. 4.2 Monitoraggio

Il Consulente effettua un monitoraggio annuale del beneficiario di microcredito e fornisce una reportistica delle attività svolte nell'ambito dei servizi ausiliari. La reportistica verrà fornita alla Banca per tutto il periodo del rimborso. Le singole pratiche dovranno essere seguite sempre dallo stesso Consulente. In caso di inottemperanza il Consulente dovrà garantirne il trasferimento ad un collega, che esercita la sua professione, e sullo stesso territorio.

Art. 5 - Condizioni economiche

I compensi per tali attività saranno contrattati direttamente tra la singola banca committente e il Consulente del Lavoro.

Le parti, comunque, in ragione dello scopo sociale del microcredito ritengono opportuno che il valore dei servizi ausiliari non incida notevolmente sul costo complessivo dell'operazione.

Convengono, pertanto, sulla necessità che il costo complessivo dei servizi ausiliari **non superi** una commissione, **orientativamente, del 2 per cento** a scalare (ad esempio si può applicare una percentuale decrescente dello 0,25 per cento l'anno) per ogni annualità prevista dal piano di ammortamento, calcolata sul debito residuo in linea capitale dei Finanziamenti di Microcredito. Ciò a mero titolo di indirizzo, senza intaccare l'autonomia negoziale – soprattutto nel valutare condizioni migliorative rispetto al presente accordo – della singola banca e dei Consulenti del Lavoro e del cliente stesso.

Art. 6 Modalità di erogazione dei servizi ausiliari

Per ciascuno dei due servizi che forniranno i Consulenti, si prevedono almeno due fasi di erogazione, come previsto dalla normativa (in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso). Per quanto riguarda il primo servizio si prevede l'erogazione di un pacchetto di trenta ore complessive di formazione in presenza. Così ripartite: dieci ore di formazione da somministrare durante la fase istruttoria del finanziamento e le restanti ore ripartite per ciascun anno fino al termine del piano di rimborso del finanziamento. A conclusione della pratica di finanziamento è prevista la stesura di un report.

Per il secondo servizio si prevede un'assistenza iniziale più strutturata e degli incontri annuali per affrontare eventuali criticità. Previsto, anche in questo caso, un report annuale.

Art. 7 - Recesso dell'Accordo

Ciascuna Parte potrà recedere, motivatamente, in qualunque momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta all'altra Parte e con un preavviso di almeno sessanta giorni, fermi restando tutti gli obblighi e gli impegni assunti, nonché i diritti acquisiti, in dipendenza dell'Accordo stesso, in ordine ai finanziamenti erogati dalla Banca fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 8 – Controversie

In ordine a tutte le controversie che dovessero derivare dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 20 ottobre 2016

FIRMA

Marina E. Cablerone

FIRMA

Alfredo



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

email consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 marzo 2017

Prot. 0002672/U/COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Presidenti
dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: aggiornamenti INPS 2017.

Gentile Presidente,

qui di seguito si trasmettono alcuni approfondimenti relativi a questioni e problematiche che investono l'INPS.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs



Operazione "Poseidone" (messaggio n. 3005 dell'8/7/2016)

Nell'ambito dell'operazione "Poseidone", tra il 2016 e il 2017 l'Inps ha iscritto d'ufficio alla Gestione Separata migliaia di professionisti appartenenti alle relative Casse professionali che, per una o più annualità, hanno prodotto redditi inferiori ai minimali previsti dalle suddette Casse per il pagamento del contributo soggettivo (versando, quindi, il solo contributo integrativo).

Per gli iscritti d'ufficio alla G.S., l'Inps ha richiesto la contribuzione, oltre sanzioni.

Tribunali e Corti d'Appello di tutta Italia hanno ritenuto illegittima l'iscrizione d'ufficio e la richiesta di contribuzione.

La posizione dell'Inps, come espressa in sede di tavolo tecnico, è quella di continuare a coltivare i contenziosi anche se prevalentemente soccombenti per l'Istituto, almeno fino a pronuncia della Cassazione.

Art. 182 ter Legge Fallimentare (Trattamento dei crediti tributari e contributivi)

A seguito delle modifiche introdotte con decorrenza dall'1 gennaio 2017, la transazione fiscale/previdenziale ex art. 182 ter L.F. presentata nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., può contenere la previsione di pagamento parziale o dilazionato del debito contributivo.

La nuova formulazione "apre" allo "stralcio" dell'Iva (in precedenza non consentito) e regola ora in modo articolato la procedura per tutti i tributi/contributi. Il legislatore in sede di riforma, quindi, ammette la possibilità per il debitore di proporre il pagamento parziale anche dei propri debiti previdenziali.

Rispetto a questa nuova formulazione l'Istituto ha affermato di rimanere, allo stato attuale, vincolato al Decreto 4 agosto 2009 e, dal punto di vista procedurale, alla Circolare Inps 38/2010, riservandosi aggiornamenti agli esiti di un incontro tra gli Enti interessati dalle novità.

Quindi, l'Inps voterà favorevolmente nelle procedure concorsuali che prevedano un pagamento parziale non inferiore a quello indicato dalla Circolare n. 38/2010, mentre esprimerà voto contrario se lo stralcio proposto dal debitore fosse superiore.

Ovviamente, anche in caso di voto negativo dell'Istituto, la procedura potrebbe essere in ogni caso omologata dal tribunale grazie al voto favorevole della maggioranza dei creditori, nel qual caso l'Inps subirebbe gli effetti obbligatori (dello stralcio) della procedura.

La transazione ex art. 182 ter verrebbe quindi respinta, ma gli effetti si produrrebbero ex art. 160 L.F..

Regolamentazione dell'apprendistato relativo ai percettori di NASpI

E' stata preannunciata la prossima emanazione della circolare relativa all'assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.



Carattere peculiare di tale tipologia di apprendistato, consiste nella possibilità di procedere all'assunzione senza il rispetto dei limiti di età (18 – 29) posti dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Nella circolare di prossima emanazione sarà chiarito che il regime contributivo applicabile corrisponderà a quello proprio dell'apprendistato professionalizzante.

Tale regime contributivo agevolato non sarà mantenuto per gli apprendisti confermati in servizio al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).

Infine, è stato precisato che l'apprendistato professionalizzante per i percettori di indennità di mobilità sarà oggetto di separata circolare, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti sul peculiare regime contributivo da applicare per tali apprendisti.

Problematiche FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)

Ai fini della forza occupazionale da indicare su uniemens aziendale (FZ), non dovranno essere computati i lavoratori autonomi dello spettacolo sia artisti che sportivi professionisti (qualifica 1 S ed U), oltre ai suddetti lavoratori saranno esclusi anche, per i marittimi, gli armatori imbarcati.

Le suddette tipologie di lavoratori devono essere ricomprese nel campo n. lavoratori occupati (messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017).

Per quanto riguarda il conguaglio in uniemens delle prestazioni FIS, occorrerà attendere ancora qualche mese. Pertanto, l'unica modalità allo stato rimane il pagamento diretto della prestazione al lavoratore da parte dell'Inps.

Unità Produttiva

La circolare Inps n. 9/2017 tra le altre disposizioni prevede il 'censimento' della 'unità produttiva' anche se coincidente con la sede o unità operativa principale (anche se unica unità operativa). Tale inserimento, però, ha decorrenza al massimo al mese precedente (ad esempio inserimento a marzo validità dal 1 febbraio 2017 anche se l'azienda è attiva da decenni).

Questo potrebbe comportare problemi alla valorizzazione dei contatori soprattutto in riferimento all'anzianità aziendale del lavoratore (i 90 giorni di anzianità nell'unità produttiva).

Per ovviare a tale problematica l'Istituto ha trasformato tutte le preesistenti unità operative in unità produttive.

In questo modo si favorisce la continuità ai fini della cassa integrazione fra unità operative fino a febbraio 2017 e unità produttive a partire da marzo 2017. Ai fini della cassa integrazione già con la circolare 197 del 2015 è stato previsto l'obbligo di definire in modo corretto le unità operative.

L'unica operazione da fare nell'immediato, pertanto, è togliere il "flag" dalla procedura "comunicazione unità produttiva".



Durc on line e certificazione di crediti con la PA

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, attuativo dell'art. 4 del decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva, nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti collettivi del settore dell'edilizia, delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L'esito positivo genera il *Durc on line* che può essere utilizzato, entro il periodo di 120 giorni di validità dalla data della richiesta, in tutti i procedimenti in cui sia previsto.

Il citato D.M. 30 gennaio 2015, all'art. 9, ha tuttavia stabilito che per alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare la verifica con modalità automatizzata, l'emissione del durc doveva continuare ad avvenire attraverso il sistema dello Sportello Unico Previdenziale (SUP) fino al 31 dicembre 2016.

Le caratteristiche che contraddistinguono talune fattispecie di verifica di regolarità, infatti, che richiedono l'indicazione di specifici elementi che incidono nella definizione della verifica stessa, non risultano compatibili con il nuovo sistema *Durc on line* per il quale la richiesta viene effettuata, come detto, solo attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare.

Tra le predette ipotesi di esclusione è ricompreso il durc *"in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012"*.

In ragione della circostanza che la verifica della regolarità contributiva può essere richiesta oggi solo ed esclusivamente tramite il servizio telematico *Durc on line*, nel caso in cui un'impresa invitata a regolarizzare adduca il possesso di una certificazione del credito rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, la regolarità non può tuttavia essere attestata.

In tali ipotesi, pertanto, si ritiene che l'esito di irregolarità potrà essere accompagnato da una attestazione che, sulla base della certificazione del credito resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e valutati la presenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, consenta di considerare sussistente, ai sensi del citato art. 13 bis, comma 5, D.L. 52/2012, la regolarità del soggetto verificato.

Ciò, si rammenta, esclusivamente al fine di permettere alle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni di poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Si precisa, infine, che le presenti indicazioni restano valide fino a successive disposizioni che saranno fornite all'esito degli approfondimenti che si stanno svolgendo in condivisione con Inail e con l'interessamento dei Ministeri vigilanti.



Avviso di addebito in pendenza di ricorso tributario

Il Consiglio Provinciale di Siracusa ha posto un quesito alla Direzione Centrale Entrate, sugli avvisi di addebito che l'Inps notifica in caso di maggior accertamento del reddito fiscale del contribuente. Tale evento, com'è noto, comporta sul piano previdenziale un corrispondente adeguamento dei contributi alla gestione commercianti/artigiani.

Se il contribuente si oppone in commissione tributaria all'accertamento fiscale, deve essere bloccata ogni pretesa da parte dell'Istituto, in attesa della relativa definizione (art. 25, lettera b) del D.lgs. n. 46/99).

Nella prassi si assiste, invece, alla notifica del ruolo esattoriale, alle volte pure in presenza di una sentenza favorevole al contribuente.

Qui di seguito si fornisce la risposta della D.C. Entrate, che non condividiamo nella parte in cui afferma che in pendenza del ricorso tributario l'Inps iscriverà comunque a ruolo i presunti debiti.

Informazioni Comunicazione PEC

Mittente: dc.entrate@postacert.inps.gov.it

Destinatari: ordine.siracusa@consulentidellavoropec.it;

Inviato il: 14/02/2017 20:42:10

Protocollo: INPS.0023.14/02/2017.0009534

Identificativo: <DFED6980159E54C3E61AC78AC924664C@postacert.inps.gov.it>

Oggetto: *Quesito presentato tramite P.E.C. del 19.01.2017 avente ad oggetto "Formazione avviso di addebito in corso di contenzioso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa a mezzo avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate" [INPS.0023.14/02/2017.0009534]*

Riservatezza: *Pubblico*

Testo Comunicazione

Nel riscontrare il quesito del 19 gennaio 2017 formulato da codesto Consiglio Provinciale, presentato anche a seguito di pronunce della Corte di Cassazione, comunque non emanate a Sezioni Unite, si evidenzia quanto segue:

- i ricorsi alle Commissioni Tributarie avverso gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate spesso non sono notificati all'INPS, ignaro quindi, al momento della notifica degli avvisi di addebito, della pendenza giudiziaria e del suo esito nonché di fatto impossibilitato a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni;



- in ogni caso, come affermato di recente sempre dalla Suprema Corte (sent. n. 2693/2015), “in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale (e ora avviso di addebito), che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo...” Il giudice adito, quindi, ha comunque l’obbligo di esaminare il merito della controversia e dichiarare l’esistenza o meno del credito dell’Istituto. L’eventuale giudizio di opposizione all’a.v.a. rappresenta di conseguenza l’occasione per l’accertamento nel merito della pretesa contributiva;

- è chiaro che una sentenza della Commissione Tributaria che annulli l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (o ne riduca l’importo) avrà effetti sull’a.v.a. emesso, determinandone, a seconda dei casi, la sospensione o l’annullamento, totale o parziale.

per il Direttore Centrale

Vincenzo Tedesco
